Oggetto: Avviso pubblico per la concessione onerosa dell'immobile comunale sito tra le Vie Della Costituzione e F.lli Cervi con vincolo di destinazione a centro a ciclo diurno rivolto a persone con disabilità.

Il Comune di Grottaglie, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 16/11/2026,

indice

una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione d'uso dell'immobile sito tra le Vie Della Costituzione e F.lli Cervi, da destinare allo svolgimento di attività di centro diurno rivolto a persone con disabilità, secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

La presente concessione si configura come una concessione amministrativa di beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale e alla stessa procedura si applicano solo per analogia le norme previste dal d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ove richiamate.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura ha ad oggetto la concessione onerosa dell'immobile di proprietà comunale sito tra le Vie Della Costituzione e F.lli Cervi, da destinare allo svolgimento di attività di centro diurno rivolto a persone con disabilità.

L'immobile è costituito da alcuni locali ed ambienti della ex Scuola Materna "S.Elia", dagli spazi attigui pari mq. 150, nonché dall'area adiacente di proprietà comunale identificata in catasto al foglio 36, particella n. 3330 dell'estensione di mq. 285 e particella n. 3332 dell'estensione di mq. 3744, il tutto per come rappresentato nell'allegata planimetria, composto da locali al piano interrato di mq. 200 circa, locali al piano terra/rialzato di mq. 260 circa, spazio adibito a verde, antistante i locali al piano terra di mq. 150 circa, spazi attigui pari a mq. 150, nonché dall'area adiacente di proprietà comunale identificata in catasto al foglio 36, particella n. 3330 dell'estensione di mq. 285 e particella n. 3332 dell'estensione di mq. 3744.

È vietato qualsiasi utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle previste nel presente avviso.
L'immobile sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

2. FINALITA' PUBBLICA E VICOLO DI DESTINAZIONE

Il Comune intende conservare all'immobile la funzione sociale stabilmente svolta nel tempo, destinandolo a sede di un centro a ciclo diurno rivolto a persone con disabilità. Tale scelta attiene alla destinazione e all'utilizzo del patrimonio comunale e non comporta affidamento al concessionario di un servizio per conto del Comune.

Per tutta la durata della concessione l'immobile dovrà essere utilizzato in via principale e stabile per attività diurne sociali, socio-educative, socio-assistenziali e, ove autonomamente consentite dai titoli previsti dalla normativa vigente, sociosanitarie, rivolte a persone con disabilità. È richiesta la presenza e la frequenza diretta e regolare degli utenti negli spazi concessi; non è consentito utilizzare l'immobile come mera sede amministrativa o per attività occasionali prive di collegamento con la predetta destinazione.

Sono ammesse attività complementari o accessorie purché funzionali alla destinazione principale e compatibili con essa. È vietato mutare la destinazione dell'immobile senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il concessionario resta esclusivamente responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie attività e dell'acquisizione e del mantenimento di ogni autorizzazione, accreditamento, titolo, nulla osta o altro presupposto eventualmente richiesto dalla normativa.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 5[cinque], decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione, con eventuale possibilità di rinnovo nei limiti della normativa vigente.
Al momento della stipula del contratto di concessione il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone.

4. CANONE CONCESSORIO E QUOTA DI REINVESTIMENTO SOCIALE COMPLEMENTARE

Il canone annuo di riferimento per la concessione dell'immobile è determinato in euro 15.000,00, sulla base della stima dell'Ufficio tecnico comunale. In ragione della specifica destinazione sociale impressa

al bene, l'amministrazione stabilisce che il canone sia obbligatoriamente reinvestito dal concessionario in attività complementari e aggiuntive a favore delle persone con disabilità, con priorità alle persone residenti nel Comune di Grottaglie, secondo le condizioni del presente Avviso.

La quota di reinvestimento sociale costituisce un obbligo accessorio e complementare del rapporto concessorio, direttamente connesso alla valorizzazione sociale dell'immobile e alla destinazione impressa al bene. Essa non costituisce corrispettivo di servizi affidati o acquistati dal Comune, non attribuisce al Comune il potere di individuare i singoli beneficiari e non determina l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, di compiti di direzione o controllo tecnico-professionale sulle attività del concessionario. Le attività devono essere ulteriori rispetto a quelle eventualmente ricomprese in servizi autorizzati, accreditati, convenzionati o comunque finanziati con risorse pubbliche.

L'eventuale quota annuale di reinvestimento non utilizzata, non adeguatamente documentata o riferita ad attività non ammissibili ai sensi del presente Avviso è dovuta al Comune come quota monetaria del canone e deve essere versata entro 60 giorni dalla conclusione della verifica annuale, ferme le ulteriori conseguenze previste dal contratto in caso di inadempimento.

Non sono ammesse duplicazioni di finanziamento. Le spese imputate alla quota di reinvestimento devono essere effettive, pertinenti, tracciabili e riferibili alle attività complementari realizzate nell'anno.

Eventuali ulteriori risorse volontariamente impiegate dal concessionario non riducono la quota monetaria dovuta al Comune e non danno diritto a compensazioni negli anni successivi.

Il canone mensile posto a base di gara è pari ad euro 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) soggetto a rialzo obbligatorio.

Il canone:

- non è ribassabile;
- potrà essere aggiornato annualmente secondo l'indice Istat;
- dovrà essere utilizzato secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione.

Oltre al canone, saranno a carico del concessionario oneri accessori, utenze, imposte e tasse nonché la tenuta della contabilità e quant'altro necessario per il rispetto delle vigenti norme fiscali, previdenziali, assicurative e sanitarie.

5. ONERI DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico del concessionario:

- L'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell'immobile;
- La puntuale restituzione dell'immobile in buono stato alla cessazione della concessione;

- Il consenso al concedente ad accedere all'immobile, previo un preavviso di almeno cinque giorni, durante il periodo di validità del contratto di concessione;
- L'allestimento della struttura con arredi ed attrezzature necessari all'espletamento del servizio;
- Tutti gli oneri accessori ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi e/o relative volture (energia elettrica, acqua, fognatura, gas, ecc.) ed i relativi consumi, nonché la tenuta della contabilità e quant'altro necessario per il rispetto delle vigenti norme fiscali, previdenziali, assicurative e sanitarie;
- La corresponsione di ogni tassa o contributo dovuti per legge.

Il concessionario sarà tenuto a volturare a proprio nome tutte le utenze entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del contratto.

Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni anche se di proprietà del Comune e anche se causati da parte degli utenti e/o da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività da esso svolta.

Esso, con effetto dalla data di decorrenza della concessione si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune, gli utenti dei servizi e compresi i frequentatori anche occasionali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
b) Polizza contro gli infortuni che possano colpire i frequentatori dei locali concessi.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023, singoli o associati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, coerenti con la specifica attività che dovrà svolgersi all'interno dell'immobile oggetto di concessione. In particolare, l'avviso è rivolto a:

a. Enti del Terzo Settore;
b. Cooperative Sociali;
c. Associazioni, fondazioni accreditate ai servizi socio- assistenziali per persone con

disabilità;

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, devono avere tra le proprie finalità statutarie attività socio - educative, assistenziali e/o riabilitative rivolte a persone con disabilità.

E' richiesta, inoltre, una esperienza almeno quinquennale, nell'arco dell'ultimo quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Avviso, nella gestione di strutture in campo socio-assistenziale, in possesso di autorizzazione al funzionamento.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'articolo precedente devono essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs. 36/2023;
- dei seguenti ulteriori requisiti di natura tecnica e professionale e di idoneità professionale:
  a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o Camera di Commercio tenuto dalla C.C.I.A.A della Provincia, in cui l'operatore economico ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per l'attività ricadente nell'oggetto del presente avviso;
  b) Iscrizione negli appositi Albi ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
  c) Assenza delle cause di esclusione dalle gare e dei divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
  d) Assenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 120 e ss. della legge n. 689/1981);
  e) Assenza di giudizi pendenti di natura civile, amministrativa e penale con l'Amministrazione Comunale;
  f) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività proprie della finalità socio-assistenziale per persone con disabilità;
  g) Esperienza documentata, di durata almeno quinquennale, conseguita nell'ultimo quinquennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando, nei servizi socio-assistenziali rivolti a persone diversamente abili, in possesso di autorizzazione al funzionamento, come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 5/2019;
  h) Titoli e qualifiche adeguati alla normativa regionale vigente (tra cui il Regolamento Regionale n. 5/19);
  i) Statuto ed atto costitutivo;

I requisiti richiesti ai sensi del presente avviso possono essere autocertificati dagli operatori economici mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, salvo che la normativa vigente richieda specifica documentazione.

La presente procedura ha ad oggetto la concessione di un immobile con vincolo di destinazione a finalità di carattere socio-assistenziale, pertanto, la partecipazione è riservata a soggetti che per natura giuridica, oggetto sociale ed esperienza siano idonei alla gestione di tali attività.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ex art.71 del D.lgs. n. 36/2023 con applicazione

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno considerate valide solo le offerte che presenteranno un rialzo sul canone annuo posto a base d'asta.

9. COPERTURE ASSICURATIVE:

- **Cauzione provvisoria**: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 2% del valore complessivo della concessione, fatte salve le dovute riduzioni contemplate dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 debitamente documentate a corredo della medesima cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria deve essere costituita con le stesse modalità previste per la cauzione definitiva e contenere le stesse clausole della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabile ad ogni fatto riconducibile al concessionario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

La fideiussione provvisoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente e deve riportare come soggetto beneficiario il Comune di Grottaglie, Ente committente.

- **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Ente committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

La cauzione definitiva va predisposta con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

− per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

− per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare polizza RCT/RCO con massimale pari a _____ .

10 – CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è visionabile sul sito: https://monteodro.traspare.com

11- CHIARIMENTI

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'affidamento della concessione, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura nei termini e secondo le modalità indicati nell'apposita sezione esistente sulla piattaforma Traspare.

12 . -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti per poter essere ammessi alla gara dovranno possedere alla data di scadenza del bando i requisiti richiamati al precedente art. 7 e all'istanza di ammissione alla gara di cui ai modelli allegati.

La documentazione di gara dovrà essere caricata sul portale della CUC Montedoro e dovrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, come di seguito riportato:

Documentazione amministrativa:

a) istanza di ammissione alla gara, redatta in carta semplice, contenente gli estremi di identificazione dell'offerente, compresi codice fiscale, partita iva, iscrizione alla C.C.I.A.A. e numero matricola, debitamente sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante in caso di società, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso. L'istanza dovrà essere formulata utilizzando gli appositi Modelli (Allegati A-B-C).

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, nello specifico:

- il nominativo e le generalità complete della persona indicata a rappresentare e ad impegnare legalmente l'impresa offerente;
- le generalità complete dell'impresa offerente (iscrizione alla CCIAA, numero di matricola ecc.);
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso pubblico, nelle risposte ai quesiti;
- in caso di aggiudicazione della procedura, di obbligarsi a svolgere all'interno dell'immobile, dopo l'ottenimento della prescritta autorizzazione all'esercizio, esclusivamente attività di gestione di struttura socio-assistenziale;
- di non subappaltare i servizi oggetto della procedura di gara
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità (vds. allegato L) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente codice di comportamento del Comune di Grottaglie (allegato I) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi al rispetto del protocollo di legalità del Comune di Grottaglie;
-di impegnarsi, in caso di aggiudicazione - a rimborsare al Comune di Grottaglie, delle spese relative alla stipulazione del contratto;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- di aver preso visione dello stato dei luoghi;
- che il C.C.N.L. di riferimento applicato ai propri lavoratori dipendenti è il seguente: _____;

  _____
  _____

- che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- che l'impresa ha attivato le seguenti posizioni INPS / INAIL/ CASSA EDILE: _____

_____
_____

n. 168/1999;
- che l 'impresa è in possesso di esperienza almeno quinquennale, conseguita nell'arco dell'ultimo quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Avviso, nella gestione di strutture socio assistenziali in possesso di autorizzazione al funzionamento;
- in caso di aggiudicazione della gara, di obbligarsi a svolgere all'interno dell'immobile, dopo l'ottenimento della prescritta autorizzazione all'esercizio, esclusivamente l'attività di gestione di struttura socio-assistenziale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla

presente gara.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato entro trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, a pena della decadenza dell'aggiudicazione stessa.

Alla documentazione dovrà, altresì, essere allegata **attestazione di presa visione dell'immobile** oggetto della concessione, da rilasciarsi a cura del Responsabile del Procedimento, o da suo delegato, dalla quale risulti che, previa identificazione anagrafica e della qualifica, la persona fisica o la società, come rappresentata dal legale rappresentante, ha preso visione dell'immobile e del suo attuale stato.
Ai fini della effettuazione del **prescritto sopralluogo**, da eseguirsi sino a 7 giorni prima della data di presentazione dell'offerta, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo: soc@comune.grottaglie.ta.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome o ragione sociale, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare la convocazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale del concorrente, come risultante dal certificato C.C.I.A.A.; può essere effettuato anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto corredato del documento di identità del delegante e del delegato. Quest'ultimo deve essere dipendente dell'operatore economico concorrente.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata sulla base del miglior risultato complessivo, sino a un massimo di 100 punti, così ripartiti:

- progetto relativo all'obbligo complementare di destinazione sociale: massimo 60 punti;
- proposte migliorative riferite esclusivamente all'immobile e alla sua fruibilità: massimo 20 punti;
- offerta economica sulla quota monetaria del canone: massimo 20 punti.

La componente progettuale riguarda esclusivamente attività aggiuntive e complementari rispetto alle prestazioni eventualmente comprese in servizi autorizzati, accreditati, convenzionati o comunque finanziati con risorse pubbliche.

14. PIANO DI REINVESTIMENTO SOCIALE COMPLEMENTARE – MASSIMO 60 PUNTI

Il concorrente presenta un **Piano annuale di reinvestimento sociale complementare**, che costituisce parte integrante dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, obbligo contrattuale per tutta la durata della concessione. Il Piano deve prevedere l'impiego di risorse non inferiori al canone come rialzato e

descrivere attività autonome, aggiuntive e complementari rispetto alle prestazioni eventualmente ricomprese nell'attività ordinaria autorizzata, accreditata, convenzionata o finanziata.

Il Piano non ha ad oggetto il servizio eventualmente esercitato nei locali. Non sono pertanto oggetto di valutazione la dotazione organica del servizio ordinario, i curricula degli operatori, le metodologie educative, assistenziali, sanitarie o riabilitative, il numero degli utenti, gli standard di personale, il possesso di accreditamenti o i rapporti contrattuali con ASL o altri enti.

Per ciascuna attività complementare il concorrente indica: finalità; descrizione sintetica; macro-area di riferimento; periodo e frequenza di realizzazione; modalità generali di partecipazione; costo previsto; eventuali collaborazioni esterne; risultato atteso e modalità di documentazione dell'avvenuta realizzazione. **Il Piano deve comprendere un quadro economico annuale dal quale risulti la destinazione integrale della quota di reinvestimento.**

Aree di attività complementare ammissibili.

Il Piano deve sviluppare almeno tre macro-aree tra quelle indicate nella tabella seguente, assicurando in ogni caso la presenza di almeno una iniziativa riferita all'autonomia personale, alla partecipazione sociale, alla formazione, avvicinamento e/o inserimento al mondo del lavoro. L'elenco delimita l'ambito dell'obbligo complementare e non costituisce un capitolato di prestazioni.

Macro-area	Esempi di iniziative ammissibili	Limiti e condizioni
Autonomia personale e vita quotidiana, indipendenza	Laboratori ed esperienze pratiche su gestione della quotidianità, uso del denaro, spesa, cucina, orientamento ai servizi, competenze digitali e uso consapevole degli strumenti di comunicazione (case appartamento, laddove già esistenti, o attività propedeutiche alla realizzazione di progetti di vita indipendente).	Devono avere carattere aggiuntivo e non sostituire interventi individuali già compresi nel servizio ordinario.
Partecipazione sociale, culturale e ricreativa e partecipazione alla vita di comunità	Iniziative culturali, artistiche, teatrali, musicali, sportive non sanitarie, uscite e partecipazione a eventi e occasioni di vita della comunità.	Sono escluse prestazioni sanitarie, terapeutiche o riabilitative.
Formazione, avvicinamento e/o inserimento nel mondo del lavoro	Laboratori di competenze trasversali, orientamento, conoscenza di realtà produttive, visite, esperienze socializzanti e iniziative propedeutiche all'inclusione	Non sostituiscono misure finanziate da altri soggetti.

	lavorativa.	
Territorio, mobilità e cittadinanza	Percorsi di conoscenza e uso del territorio, dei servizi pubblici e degli spazi della comunità; educazione alla cittadinanza e partecipazione sociale.	Non è valutabile come attività complementare il mero trasporto ordinario degli utenti.
Famiglie e comunità	Iniziative informative, culturali e di socializzazione rivolte alle famiglie e occasioni di partecipazione condivisa con associazioni e realtà del territorio.	Sono escluse prestazioni professionali di presa in carico, assistenza o supporto specialistico già dovute o finanziate.
Ambiente, benessere e spazi esterni	Orto e giardino inclusivo, laboratori ambientali, attività motorie inclusive non sanitarie e iniziative di socializzazione negli spazi esterni.	Devono essere ulteriori rispetto alla normale programmazione del centro e svolti anche all'esterno della struttura assegnata.

Criteri di valutazione del progetto complementare – massimo 60 punti. La Commissione valuta il progetto esclusivamente quale obbligo complementare della concessione, senza esprimere giudizi sul servizio eventualmente autorizzato o accreditato.

Criterio	Oggetto della valutazione	Punti max
A. Complementarità e aggiuntività	Chiarezza con cui il Piano distingue le iniziative proposte dalle attività ordinarie, autorizzate, accreditate, convenzionate o già finanziate; assenza di sovrapposizioni e concreta natura aggiuntiva.	12
B. Autonomia, partecipazione e qualità della vita	Capacità del Piano di ampliare concretamente le opportunità di autonomia personale, partecipazione sociale e accesso alla vita della comunità, senza valutare la qualità del servizio ordinario.	14
C. Articolazione delle iniziative	Coerenza e integrazione tra le macro-aree prescelte; concretezza delle attività; equilibrio tra iniziative di gruppo, individualizzabili e aperte al territorio, senza attribuire punteggi al numero di utenti del servizio.	12
D. Fattibilità e coerenza economica	Realizzabilità del Piano, chiarezza del cronoprogramma, congruenza tra attività, costi previsti e quota di reinvestimento, continuità della	10

	programmazione nell'arco dell'anno.	
E. Apertura al territorio e reti	Capacità delle iniziative di creare occasioni di relazione con associazioni, realtà culturali, sportive, formative e produttive del territorio, senza attribuire punteggi a rapporti pregressi con il Comune o con l'ASL.	6
F. Monitoraggio, tracciabilità e rendicontazione	Chiarezza degli indicatori di realizzazione, modalità di documentazione delle attività, tracciabilità delle spese e verificabilità dell'effettivo utilizzo della quota annuale di reinvestimento.	6

Non sono attribuibili punteggi per: numero degli utenti del servizio ordinario; numero o qualifiche degli operatori stabilmente impiegati nel servizio; metodologie educative, assistenziali, sanitarie o riabilitative; possesso di accreditamenti; rapporti contrattuali con ASL o altri enti; prestazioni già ricomprese negli standard autorizzativi o già remunerate con risorse pubbliche; mera pregressa presenza nell'immobile o sul territorio comunale.

Soglia tecnica. Il Piano di reinvestimento sociale complementare è ritenuto idoneo se consegue almeno 36 punti su 60. La soglia è posta a garanzia dell'effettività dell'obbligo di valorizzazione sociale assunto in sostituzione del versamento del canone. Il mancato raggiungimento della soglia comporta l'esclusione dalla successiva valutazione delle altre componenti dell'offerta.

15. PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALL'IMMOBILE – MASSIMO 20 PUNTI

Le proposte migliorative devono essere integralmente a carico del concessionario, concretamente realizzabili, compatibili con l'immobile e con la normativa vigente e, ove necessario, previamente autorizzate dal Comune. Sono valutate esclusivamente le migliorie riferite al bene, alla sua accessibilità, sicurezza, fruibilità e conservazione.

Per ciascun criterio la Commissione attribuisce un coefficiente tra 0 e 1, adeguatamente motivato, secondo la scala: 0 = assente/non pertinente; 0,25 = limitato; 0,50 = adeguato; 0,75 = buono; 1,00 = particolarmente significativo.

Non sono valutabili come migliorie dell'immobile le dotazioni di personale, le qualifiche professionali, le metodologie educative o riabilitative, il numero di utenti, i rapporti con il Servizio sanitario, gli accreditamenti o le prestazioni ricomprese nell'attività ordinaria del concessionario.

Per ciascun intervento il concorrente indica almeno: descrizione, localizzazione, tempi di realizzazione,

eventuali autorizzazioni necessarie e costo stimato. Le sole migliorie espressamente accettate dal Comune in sede di aggiudicazione divengono obblighi contrattuali.

Criterio	Elemento	Contenuto valutabile	Punti max
A	Accessibilità e fruibilità dell'immobile	Interventi ulteriori rispetto agli obblighi di legge: percorsi interni/esterni, accessi facilitati, servizi igienici, aree di sosta, eliminazione di ostacoli.	7
B	Qualità e comfort degli spazi	Interventi su aree verdi e ombreggiate, illuminazione, comfort termo-acustico, sicurezza e fruibilità degli spazi comuni.	5
C	Soluzioni strutturali e tecnologiche per autonomia e orientamento	Segnaletica ad alta leggibilità, sistemi di orientamento visivo/tattile, aperture facilitate e altre soluzioni stabilmente riferite all'immobile.	4
D	Migliorie e manutenzioni straordinarie ulteriori	Interventi durevoli ulteriori rispetto agli obblighi ordinari del concessionario, utili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale.	4

16. – OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 20 PUNTI

L'offerta economica consiste nel rialzo percentuale sulla quota monetaria del canone annuo posta a base di gara, pari a euro 15.000,00. Il rialzo deve essere maggiore di zero e indicato in cifre e in lettere, unitamente all'importo annuo risultante.

Il punteggio economico è attribuito secondo la formula: $PE_i = 20 \times (R_i / Rmax)$, dove R_i è il rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo e Rmax è il maggiore rialzo percentuale ammesso.

In presenza di una sola offerta valida, all'offerta economica sono attribuiti 20 punti, fermo restando il potere del Comune di verificarne la congruità complessiva. Non sono ammesse offerte in ribasso sulla quota monetaria né riduzioni della quota minima annua destinata all'obbligo complementare.

In coerenza con le Linee Guida Anac in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, per gli indicatori costituenti la Proposta tecnico-gestionale oggetto di valutazione secondo quanto riportato nella tabella che precede, i relativi punteggi – ove non desumibili per puri criteri aritmetici – sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero e uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli commissari secondo le specificazioni riportate nel presente bando/disciplinare di gara.

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore consistente nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione della seguente formula:

C(a) = Sn [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto l requisito (i) variabile tra zero e uno
Sn = sommatoria
I coefficienti V(a)i sono determinati secondo i seguenti criteri motivazionali.

Criteri motivazionali
Al fine di rendere uniforme l'attribuzione del punteggio, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche mediante il confronto tra le proposte migliorative ed esprimerà uno dei seguenti motivati giudizi ai quali corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti:
*- **0,0: proposta inadeguata** (trattazione non sufficiente e/o descrizione lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. Io vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi)*
*- **0,25: proposta parzialmente adeguata** (trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi)*
*- **0,50: proposta adeguata** (trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili falla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi)*
*- **0,75: proposta buona** (trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi)*
*- **1,0: proposta ottima** (il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. La relazione illustra con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenzia le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale)*

Per ciascun criterio o sub criterio sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento o sub elemento da parte di tutti i commissari, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera "T" nella tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO:

a) La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Si precisa **che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

b) Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere integrate le carenze della documentazione trasmessa, nel termine prescritto per la presentazione delle offerte, con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura possono essere sanate la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, a condizione che tali documenti riportino data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, nonché ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- La mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato alla stessa.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19 CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE "BUSTA AMMINISTRATIVA", BUSTA TECNICA" E "BUSTA ECONOMICA"

19.1. Contenuto della "Busta amministrativa": Nella "busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione (vds. modelli allegati sub. A, A1, A2, A3), firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel presente Avviso dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo disciplinante la gara telematica / (allegato M), dalla

sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, (in caso d partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi) da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico e nelle risposte ai quesiti;
2. accettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del Comune di Grottaglie;
3. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente codice di comportamento del Comune di Grottaglie (allegato I) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4. di accettare gli obblighi del Patto di Integrità (allegato L);

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
6. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7. *nel caso di consorzi di cooperative e artigiani*: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
8. *nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre*; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
9. *nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito*: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
10. *nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti*: allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
11. *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito* indicare:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
DGUE debitamente compilato;
12) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:
- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale dei servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

II) Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato sub. B) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, **relativa al possesso** dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

III) Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato sub. C) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, precisamente:

1. Che, con riferimento al dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 94, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

2. Che, con riferimento e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o

di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

3. Di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b) d), e) e f) dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023.

4. Che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023.

5. Che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023.

6. Che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. In ogni caso la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

7. Che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione):

* comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti);

oppure

* comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto (indicare la motivazione) e si impegna ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante

8. Che l'operatore economico si trova in una delle situazioni che possono portare all'esclusione dalla presente gara, previo contraddittorio con la stazione appaltante (indicare i fatti o le circostanze che possono portare all'esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice, enucleando le motivazioni che dovrebbero l'applicazione della sanzione espulsiva e allegando documentazione utile alle valutazioni che la stazione appaltante dovrà compiere)

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

9. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

10. Che l'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.

DICHIARA, INOLTRE

11 Di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

12. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;

13. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

14. *(eventuale)* di possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;

15. Che il C.C.N.L. di riferimento applicato ai propri lavoratori dipendenti è il seguente: _____

_____

16. Che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

17. Che l'impresa ha attivato le seguenti posizioni INPS / INAIL: _____

_____

_____

18. Che questo operatore economico è in regola con gli adempimenti contemplati dalla legge n. 68/1999

Ovvero

Che ai sensi della Legge n. 68/1999, questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità e NON È TENUTO al rispetto della legge 68/1999;

19. *(ove sia necessario dimostrare l'adozione di misure di self cleaning)* Che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione):

• comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning _____ (*N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti*);

oppure

• comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto (indicare la motivazione) e si impegna ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante

20. *(eventuale, ove l'operatore intenda dichiarare l'esistenza di fatti o circostanze che possano essere valutate dalla stazione appaltante come possibili cause di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice)* Che l'operatore economico si trova in una delle situazioni che possono portare all'esclusione dalla presente gara, previo contraddittorio con la stazione appaltante (indicare i fatti o le circostanze che possono portare all'esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice, enucleando le motivazioni che dovrebbero l'applicazione della sanzione espulsiva e allegando documentazione utile alle valutazioni che la stazione appaltante dovrà compiere).

IV) Protocollo di legalità, Patto di Integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Allegati H- I – L) firmati digitalmente;

V) Attestato di avvenuto sopralluogo

VI) DGUE.

20. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA":

Nella "**Busta Tecnica**" deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti.

- **Piano annuale di reinvestimento sociale complementare** che costituisce parte integrante dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, obbligo contrattuale per tutta la durata della concessione.

Il Piano di reinvestimento dovrà essere articolato su carta intestata del concorrente, formato A4, per un numero complessivo non superiore a n. 15 facciate, suddivise in paragrafi coerenti con i criteri e sub criteri di valutazione.

Dal conteggio delle facciate esulano la copertina, l'indice, eventuali riproduzioni fotografiche, depliants illustrativi, etc.

Il Piano dovrà essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

- **Proposta migliorativa relativa all'immobile**

La tabella riepilogativa delle migliorie proposte dovrà essere articolata su carta intestata del concorrente, formato A4, per un numero complessivo di n. 2 facciate.

• **dichiarazione firmata digitalmente** contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

21. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA"

Nella "Busta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione (vds. modello allegato sub. E), redatta in lingua italiana, contenente:

a. il rialzo percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale rialzo deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Si evidenzia che i documenti a corredo della busta amministrativa, della busta tecnica e della busta economica dovranno essere caricati sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo disciplinante la gara telematica (allegato M), dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

22. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati tramite il portale di gestione della gara telematica (https://montedoro.traspare.com/) ovvero, per quanto non previsto dalla

predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento di gara, alternativamente, mediante posta elettronica certificata (servizisociali.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it); diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

23.ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

24.1 Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica della stessa.

Il Seggio di gara procede alla verifica circa la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione nonché sul possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che

risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 ove ne ricorrano i presupposti.

24.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'esame e la valutazione delle proposte saranno effettuati da una commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del servizio dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Avviso. Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente a prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Avviso e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul presso entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex*aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;

La commissione giudicatrice disporrà la non ammissione al prosieguo delle offerte tecniche per le quali la valutazione del Piano di reinvestimento sociale non abbia conseguito almeno 36 punti su

60. La soglia è posta a garanzia dell'effettività dell'obbligo di valorizzazione sociale assunto in sostituzione del versamento del canone. Il mancato raggiungimento della soglia comporta l'esclusione dalla successiva valutazione delle altre componenti dell'offerta.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente avviso/disciplinare di gara.

27 - CANONE ANNUO A BASE D'ASTA

Il canone annuo dovuto dal conduttore sarà quello risultante dalla gara sulla base dell'offerta che verrà formulata dai partecipanti.

Il canone annuo complessivo a base di gara è fissato in **€ 15.000,00 (quindicimila/00)** così come da parere di congruità rilasciato dall' U.T.C.: Su tale canone dovrà essere formulato il rialzo.

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Marilena Annicchiarico, Responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Grottaglie e mail: soc@comune.grottaglie.ta.it– tel. 099/5620280

ANNICCHIARICO
MARILENA
19.11.2026
14:50:10
GMT+00:00